SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 238

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 9 ottobre 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 15 settembre 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di taluni uffici finanziari di Palermo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999 n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali l'ufficio del registro atti civili di Palermo, l'ufficio del registro bollo e demanio di Palermo, l'ufficio del registro succesioni di Palermo e la commissione tributaria regionale di Palermo (locali siti in via Mariano Stabile n. 160 e in corso Vittorio Emanuele n. 85/a) hanno comunicato il mancato funzionamento degli uffici stessi nel giorno 11 settembre 1999 per disinfestazione dei locali e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Tenuto conto del mancato funzionamento della direzione regionale delle entrate per la Sicilia nel giorno 11 settembre 1999 per disinfestazione dei locali di via Imperatore Federico n. 70;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997, prot. n. 1/7998/UDG, del direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto Dipartimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta:

Il mancato funzionamento degli uffici finanziari sottoindicati è accertato come segue:

ufficio del registro atti civili di Palermo, ufficio del registro bollo e demanio di Palermo, ufficio del registro successioni di Palermo, commissione tributaria regionale di Palermo (locali siti in via Mariano Stabile n. 160 e in corso Vittorio Emanuele n. 85/a) e direzione regionale delle entrate per la Sicilia nel giorno 11 settembre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 15 settembre 1999

Il direttore regionale: DI GIUGNO

99A8296

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 22 settembre 1999.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° settembre 1999 e scadenza 1° settembre 2002, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratte-ristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 settembre 1999 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 59.400 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 3,75% con godimento 1° settembre 1999 e scadenza 1° settembre 2002, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 3,75% con godi-

mento 1° settembre 1999 e scadenza 1° settembre 2002, fino all'importo massimo di 2.500 milioni di euro, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,75%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, relativamente al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° settembre 2002, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Gli eventuali accreditamenti in lire sono effettuati moltiplicando il valore in euro degli interessi, così come determinato al comma precedente, per il tasso di conversione irrevocabile lira/euro, arrotondando, ove necessario, il risultato ottenuto alle cinque lire più vicine.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a), b)* e *c),* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di Succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto articolo 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4, del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g),* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,25%.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 30 settembre 1999, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalita tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 9.

In relazione al disposto del precedente art. 1, secondo cui i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a).*

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 11.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti buoni per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 30 settembre 1999.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 7 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 12.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialistata» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei BTP triennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 13.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 4 ottobre 1999, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per trentatré giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 14.

In applicazione dell'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il 4 ottobre 1999 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il contro-valore in lire italiane del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di lire 1936,27, unitamente al rateo di interesse del 3,75% annuo lordo, dovuto allo Stato, per trentatré giorni.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, articolo 3 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 15.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi buoni è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Art. 16.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 2000 al 2002, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2002, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della program-

mazione economica per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 (unità previsionale di base 3.1.5.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 1999

Il Ministro: AMATO

99A8489

DECRETO 22 settembre 1999.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 15 luglio 1999 e scadenza 15 luglio 2004, undicesima e dodicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 settembre 1999 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 59.400 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 14 e 27 luglio, 5 e 6 agosto, 15 settembre 1999, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 15 luglio 1999 e scadenza 15 luglio 2004;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una undicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 15 luglio 1999 e scadenza 15 luglio 2004, fino all'importo massimo di nominali 1.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 14 luglio 1999, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 14 luglio 1999.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 14 luglio 1999, entro le ore 13 del giorno 30 settembre 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 14 luglio 1999.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della dodicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati al sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta dell'undicesima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 14 luglio 1999, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 30 settembre 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collo-camento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 4 ottobre 1999, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per ottantuno giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di lire 1936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 4 ottobre 1999.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 2000 al 2004, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2004, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 (unità previsionale di base 3.1.5.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 1999

Il Ministro: AMATO

99A8490

DECRETO 22 settembre 1999.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° maggio 1999 e scadenza 1° novembre 2009, nona e decima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 56, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratte-ristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 settembre 1999 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 59.400 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 25 maggio, 25 giugno, 27 luglio, 6 agosto 1999, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,25% con godimento 1° maggio 1999 e scadenza 1° novembre 2009;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25% con godimento 1° maggio 1999 e scadenza 1° novembre 2009, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 25 maggio 1999, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 25 maggio 1999.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e su di essi, come previsto dall'art. 1, terzo comma del decreto ministeriale 25 giugno 1999, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Art. 2.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 25 maggio 1999, entro le ore 13 del giorno 29 settembre 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 25 maggio 1999.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 29 settembre 1999 con le modalità indicate nell'art. 12 del citato decreto del 25 maggio 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della nona tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del decreto ministeriale del 25 maggio 1999. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 7 del decreto ministeriale del 25 maggio 1999 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° ottobre 1999, al prezzo di aggiudieazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centocinquantatre giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di lire 1936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° ottobre 1999.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputaziofle al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 (unità previsionale di base 6.2.6), per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1999 faranno carico al capitolo 4675 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2009, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 1999

Il Ministro: AMATO

99A8491

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 29 settembre 1999.

Modificazione degli stampati di specialità medicinali contenenti metamizolo.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente il riordinamento del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, concernente il regolamento per il riordinamento del Ministero della sanità, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1996, n. 518;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704, concernente il regolamento recante norme sull'individuazione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale del Ministero della sanità;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il parere reso dalla Commissione unica del farmaco nella seduta del 25/26 maggio 1999;

Visto il parere reso dal CPMP - Comitato per le specialità medicinali dell'agenzia europea per le specialità medicinali - nella seduta del 27-30 luglio 1999;

Sentito il parere della Sottocommissione di farmacovigilanza della Commissione unica del farmaco reso nella riunione del 20 settembre 1999 con il quale si approvano le modifiche degli stampati relativi ai medicinali contenenti come principio attivo metamizolo;

Ritenuto a tutela della salute pubblica dover provvedere a modificare gli stampati delle specialità a base del principio attivo metamizolo;

Decreta:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali, autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale, contenenti come principio attivo la metamizolo di integrare gli stampati secondo quanto indicato in allegato *I* che fa parte integrante del presente decreto.

2. Le modifiche di cui al comma 1, che costituiscono parte integrante del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialità medicinale, dovranno essere apportate, per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo alla entrata in vigore del presente decreto.

3. Gli stampati delle specialità medicinali, contenenti metamizolo, autorizzate con procedura nazionale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto dovranno essere conformi all'allegato *I*.

Il presente decreto entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 1999

Il dirigente generale: MARTINI

ALLEGATO *I*

CONTROINDICAZIONI

L'uso di metamizolo è controindicato nei pazienti con precedente storia di reazioni d'ipersensibilità, anafilassi o agranulocitosi, in associazione con metamizolo o con altri derivati del pirazolone.

AVVERTENZE E SPECIALI PRECAUZIONI D'USO

Il trattamento deve essere immediatamente sospeso se compare qualsiasi segno o sintomo d'anafilassi (orticaria, angioedema, rash, dispnea, pallore o iperemia generalizzata, malessere generale, ipotensione, shock, edema della laringe) o di agranulocitosi (brusca insorgenza di grave neutropenia associata a febbre, astenia marcata, ulcerazioni di bocca faringe e/o perineali) o di trombocitopenia (tendenza all'emorragia con o senza petecchie).

I pazienti devono essere informati della necessità di interrompere il trattamento e di consultare immediatamente il medico per l'adozione di terapie protettive nel caso si manifestasse uno dei suddetti sintomi oppure si verificasse un peggioramento delle condizioni generali o la persistenza di febbre.

Dati i rischi associati con il metamizolo, il farmaco andrebbe utilizzato solo dopo aver valutato la possibilità di ricorrere ad alternative terapeutiche.

I pazienti che abbiano già manifestato una reazione da ipersensibilità con metamizolo non dovranno più assumere metamizolo o altri farmaci pirazolonici.

EFFETTI COLLATERALI

Reazioni anafilattiche, incluso lo shock anafilattico, ed agranulocitosi (v. Avvertenze e speciali precauzioni d'uso) possono comparire in qualunque fase del trattamento e non sono correlate alla dose giornaliera. Il rischio di shock anafilattico sembra essere più elevato con le forme ad uso parenterale.

Oltre ad agranulocitosi e granulocitopenia, può manifestarsi trombocitopenia.

Il metamizolo in rari casi può provocare, principalmente in pazienti con preesistenti affezioni renali od in caso di sovradosaggio, transitori disturbi renali caratterizzati da oliguria od anuria, proteinuria e nefrite interstiziale.

Possono inoltre manifestarsi reazioni di ipersensibilità cutanea o alle mucose degli occhi, naso e gola, che, in rarissimi casi, possono aggravarsi sino a sfociare in lesioni cutanee gravi di tipo bolloso, generalmente con interessamento delle mucose, che a volte possono mettere in pericolo la vita del paziente (sindrome di Stevens-Johnson o sindrome di Lyell). In caso di insorgenza di tali lesioni cutanee bisogna interrompere immediatamente l'assunzione del farmaco e consultare un medico.

In soggetti già predisposti possono verificarsi attacchi d'asma.

Occasionalmente possono manifestarsi disturbi gastrointestinali.

Durante la terapia con pirazolonici le urine possono assumere colorazione rossa per la presenza di un metabolita; la colorazione scompare al termine del trattamento.

Il paziente è invitato a comunicare, al proprio medico curante o al proprio farmacista, qualsiasi effetto indesiderato non descritto nel foglio illustrativo.

99A8325

DECRETO 29 settembre 1999.

Modificazione degli stampati di specialità medicinali contenenti nimesulide.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente il riordinamento del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, concernente il regolamento per il riordinamento del Ministero della sanità, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1996, n. 518;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704, concernente il regolamento recante norme sull'individuazione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale del Ministero della sanità;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il parere reso dalla Commissione unica del farmaco nella seduta del 25/26 maggio 1999 con il quale si esprime parere favorevole alla controindicazione della nimesulide al di sotto dei dodici anni d'età;

Visto il parere reso dalla Commissione unica del farmaco nella seduta del 7/8 settembre 1999 con il quale si approva la modifica alla scheda tecnica dei prodotti a base di nimesulide;

Visto il parere reso dal Pharmacovigilance Working Party (PhVWP) del CPMP - Comitato per le specialità medicinali dell'agenzia europea per le specialità medicinali - nella seduta del 12-13 luglio 1999 in merito alla modifica degli stampati nei prodotti a base di nimesulide;

Ritenuto a tutela della salute pubblica dover provvedere a modificare gli stampati delle specialità a base del principio attivo nimesulide;

Decreta:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali, autorizzate con procedura di autorizzazione di

tipo nazionale, contenenti come principio attivo nimesulide di integrare gli stampati secondo quanto indicato in allegato *I* che fa parte integrante del presente decreto.

2. Le modifiche di cui al comma 1, che costituiscono parte integrante del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialità medicinale, dovranno essere apportate, per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo alla entrata in vigore del presente decreto.

3. Gli stampati delle specialità medicinali, contenenti nimesulide, autorizzate con procedura nazionale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto dovranno essere conformi all'allegato *I*.

Il presente decreto entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 1999

Il dirigente generale: MARTINI

ALLEGATO *I*

1. NOME DELLA SPECIALITÀ MEDICINALE.

2. COMPOSIZIONE QUALI QUANTITATIVA.

3. FORME FARMACEUTICHE.

4. INFORMAZIONI CLINICHE.

4.1. INDICAZIONI TERAPEUTICHE.

4.2. POSOLOGIA E MODO DI SOMMINISTRAZIONE.

4.3. CONTROINDICAZIONI.

Ipersensibilità individuale accertata al prodotto, all'acido acetilsalicilico o ad altri farmaci antinfiammatori non steroidei.

Non deve essere somministrato in soggetti con emorragia gastrointestinale in atto o recente, o ulcera gastroduodenale in fase attiva o storia di ulcera peptica recidivante. Insufficienza renale grave.

Insufficienza epatica.

Bambini al di sotto dei 12 anni.

Gravidanza e allattamento.

(per le confezioni in supposte). Le supposte non devono essere somministrate a pazienti con disturbi emorroidari o che siano stati recentemente affetti da proctite.

4.4. SPECIALI AVVERTENZE E PRECAUZIONI PER L'USO.

Nome commerciale deve essere utilizzato con cautela in pazienti con anamnesi di malattie emorragiche, in pazienti con affezioni del tratto gastrointestinale superiore o con malattie infiammatorie croniche dell'intestino e in soggetti sotto trattamento con anticoagulanti o farmaci che inibiscono l'aggregazione piastrinica.

In caso di comparsa di sanguinamento gastrointestinale o di ulcera durante la terapia con nimesulide, interrompere il trattamento. Come con altri FANS, sanguinamenti gastrointestinali o ulcera/perforazione possono verificarsi in qualunque fase del trattamento con o senza sintomi d'allarme o una precedente storia di eventi gastrointestinali.

I pazienti che durante il trattamento con nimesulide presentino alterazioni dei tests della funzione epatica e/o manifestino sintomi compatibili con un danno epatico (anoressia, nausea, vomito, ittero) devono essere attentamente monitorizzati e il trattamento deve essere interrotto. Questi pazienti non dovranno più essere trattati con nimesulide.

Poiché il farmaco viene eliminato prevalentemente per via renale, nei pazienti con insufficienza renale è necessario ridurre le dosi. Il prodotto può causare od aggravare alterazioni della funzionalità renale; particolare cautela andrà pertanto adottata nel trattamento dei pazienti con pressione alta o in quelli con ridotta funzionalità cardiaca. La funzionalità renale deve essere valutata prima di iniziare il trattamento e successivamente ad intervalli regolari in pazienti in cui essa sia alterata o in pazienti in cui sia alterata la funzionalità cardiaca.

A seguito di segnalazioni di alterazioni oculari con altri farmaci antiinfiammatori non steroidei, se dovessero verificarsi disturbi della vista occorrerà interrompere il trattamento e praticare un esame oftalmologico.

Il prodotto va somministrato con particolare cautela nei pazienti anziani, soprattutto se defedati.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

4.5. INTERAZIONI.

I pazienti devono essere tenuti sotto stretto controllo se contemporaneamente vengono somministrate sostanze a limitata tollerabilità gastrica.

L'uso contemporaneo di nimesulide e farmaci anticoagulanti fa aumentare l'effetto di questi ultimi.

La contemporanea somministrazione di litio e fans provoca aumento di livelli plasmatici del litio.

A causa dell'elevato legame della nimesulide con le proteine plasmatiche i pazienti che ricevono contemporaneamente idantoinici e sulfamidici debbono essere controllati.

4.6. USO IN GRAVIDANZA ED ALLATTAMENTO.

Sebbene la ricerca sperimentale non abbia evidenziato per la nimesulide tossicità embriofetale se ne sconsiglia l'impiego in gravidanza. Al momento non è noto se la nimesulide venga escreta con il latte materno, pertanto non è consigliata la somministrazione nel periodo di allattamento.

Sono stati segnalati rari casi di insufficienza renale acuta e cronica in neonati le cui madri avevano assunto la nimesulide in gravidanza.

4.7. EFFETTI SULLA GUIDA E SULL'USO DI MACCHINE.

A somiglianza di quanto avviene con altri farmaci antiinfiammatori non steroidei il prodotto potrebbe dar luogo a vertigini e sonnolenza, di questo devono esserne informati coloro che sono impegnati alla guida di autoveicoli o all'uso di macchinari che richiedono attenzione e vigilanza.

4.8. EFFETTI INDESIDERATI.

Sono fonte di questa informazione i dati derivanti dalle segnalazioni spontanee.

Le reazioni avverse riportate per i differenti apparati sono rare o molto rare, la maggior parte è reversibile e si manifesta di solito entro le prime settimane dopo l'inizio della terapia.

Le reazioni avverse sono di seguito riportate e sono presentate per ordine decrescente di frequenza.

Cute ed annessi: rash, orticaria, prurito, eritema, e rari casi di sindrome di Stevens-Johnson, eritema bolloso, e necrolisi epidermica tossica.

Apparato gastrointestinale: stomatite, nausea, dolore gastrico, dolore addominale, diarrea, costipazione, casi di sanguinamento gastrointestinale ed ulcera peptica particolarmente, ma non solo, in soggetti con cause predisponenti.

Sistema epato-biliare: aumento degli enzimi epatici (aminotransferasi, fosfatasi alcalina e γ-GT) per lo più transitorio e reversibile. Sono state anche riportate reazioni epatiche gravi, inclusi casi di colestasi ed epatiti fulminanti, alcune delle quali fatali.

Sistema nervoso: sonnolenza, cefalea, obnubilamento e rari casi di disturbi visivi.

Apparato urinario: oliguria, ematuria isolata ed insufficienza renale.

Sangue e sistema linfatico: rari casi di porpora, trombocitopenia, pancitopenia e granulocitopenia.

Apparato respiratorio: rari casi di reazioni anafilattiche incluse dispnea ed asma, particolarmente nei pazienti allergici all'acido acetilsalicilico e ad altri farmaci antinfiammatori non steroidei.

Organismo in generale: edema, angioedema e reazioni anafilattiche.

Le supposte possono dar luogo a bruciori della regione anale e maggior stimolo della defecazione (solo per le confezioni in supposte).

4.9. SOVRADOSAGGIO.

In caso di sovradosaggio ricorrere al trattamento sintomatico (lavanda gastrica e somministrazione di carbone attivato).

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE.

99A8326

DECRETO 29 settembre 1999.

Modificazioni degli stampati di specialità medicinali contenenti paracetamolo.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente il riordinamento del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, concernente il regolamento per il riordinamento del Ministero della sanità, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1996, n. 518;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704, concernente il regolamento recante norme sull'individuazione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale del Ministero della sanità;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il parere della sottocommissione di farmacovigilanza della Commissione unica del farmaco reso nella riunione del 24 maggio 1999 con il quale si approvano le modifiche degli stampati relativi ai prodotti a base di paracetamolo;

Ritenuto a tutela della salute pubblica dover provvedere a modificare gli stampati delle specialità a base del principio attivo paracetamolo;

Decreta:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali, autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale, contenenti come principio attivo paracetamolo di integrare gli stampati secondo quanto indicato negli allegati *I* e *II* che fanno parte integrante del presente decreto.

2. Le modifiche di cui al comma 1, che costituiscono parte integrante del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialità medicinale, dovranno essere apportate, per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo alla entrata in vigore del presente decreto.

3. Gli stampati delle specialità medicinali, contenenti paracetamolo, autorizzate con procedura nazionale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto dovranno essere conformi agli allegati *I* e *II*.

Il presente decreto entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 1999

Il dirigente generale: MARINI

ALLEGATO *I*

PARACETAMOLO

Modifiche foglio illustrativo

Controindicazioni.

I prodotti a base di paracetamolo sono controindicati nei pazienti con manifesta insufficienza della glucosio-6-fosfato deidrogenasi ed in quelli affetti da grave anemia emolitica.

Grave insufficienza epatocellulare.

Precauzioni d'uso.

Somministrare con cautela nei soggetti con insufficienza renale od epatica.

Durante il trattamento con paracetamolo prima di assumere qualsiasi altro farmaco controllare che non contenga lo stesso principio attivo, poiché se il paracetamolo è assunto in dosi elevate si possono verificare gravi reazioni avverse.

Inoltre prima di associare qualsiasi altro farmaco contattare il medico. Vedere anche la voce «Interazioni».

Interazioni.

I pazienti in trattamento con rifampicina, cimetidina o con farmaci antiepilettici quali glutetimmide, fenobarbital, carbamazepina devono usare il paracetamolo con estrema cautela e solo sotto stretto controllo medico.

La somministrazione di paracetamolo può interferire con la determinazione della uricemia (mediante il metodo dell'acido fosfotungstico) e con quella della glicemia (mediante il metodo della glucosio-ossidasi-perossidasi).

Effetti indesiderati.

Con l'uso di paracetamolo sono state segnalate reazioni cutanee di vario tipo e gravità inclusi casi di eritema multiforme, sindrome di Stevens Johnson e necrolisi epidermica.

Sono state segnalate reazioni di ipersensibilità quali ad esempio angioedema, edema della laringe, shock anafilattico. Inoltre sono stati segnalati i seguenti effetti indesiderati: trombocitopenia, leucopenia, anemia, agranulocitosi, alterazioni della funzionalità epatica ed epatiti, alterazioni a carico del rene (insufficienza renale acuta, nefrite interstiziale, ematuria, anuria) reazioni gastrointestinali e vertigini.

ALLEGATO *II*

PARACETAMOLO

Modifiche scheda tecnica

Controindicazioni.

I prodotti a base di paracetamolo sono controindicati nei pazienti con manifesta insufficienza della glucosio-6-fosfato deidrogenasi ed in quelli affetti da grave anemia emolitica.

Grave insufficienza epatocellulare.

Precauzioni d'uso.

Somministrare con cautela nei soggetti con insufficienza renale od epatica.

Durante il trattamento con paracetamolo prima di assumere qualsiasi altro farmaco controllare che non contenga lo stesso principio attivo, poiché se il paracetamolo è assunto in dosi elevate si possono verificare gravi reazioni avverse.

Invitare il paziente a contattare il medico prima di associare qualsiasi altro farmaco. Vedere anche la voce «Interazioni».

Interazioni.

Usare con estrema cautela e sotto stretto controllo durante il trattamento cronico con farmaci che possono determinare l'induzione delle monossigenasi epatiche o in caso di esposizione a sostanze che possono avere tale effetto (per esempio rifampicina, cimetidina, antiepilettici quali glutetimmide, fenobarbital, carbamazepina).

La somministrazione di paracetamolo può interferire con la determinazione della uricemia (mediante il metodo dell'acido fosfotungstico) e con quella della glicemia (mediante il metodo della glucosio-ossidasi-perossidasi).

Effetti indesiderati.

Con l'uso di paracetamolo sono state segnalate reazioni cutanee di vario tipo e gravità inclusi casi di eritema multiforme, sindrome di Stevens Johnson e necrolisi epidermica.

Sono state segnalate reazioni di ipersensibilità quali ad esempio angioedema, edema della laringe, shock anafilattico. Inoltre sono stati segnalati i seguenti effetti indesiderati: trombocitopenia, leucopenia, anemia, agranulocitosi, alterazioni della funzionalità epatica ed epatiti, alterazioni a carico del rene (insufficienza renale acuta, nefrite interstiziale, ematuria, anuria) reazioni gastrointestinali e vertigini.

99A8327

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 26 luglio 1999.

Modificazioni all'ordinamento didattico dei diplomi universitari di area sanitaria.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 — modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore — convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 — disposizioni sull'ordinamento universitario — e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica ed organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Visti i decreti legislativi n. 502 del 30 dicembre 1992 e n. 517 del 7 dicembre 1993, recanti il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge n. 421 del 23 ottobre 1992;

Visto il decreto interministeriale 24 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 ottobre 1996, n. 168, relativo alla tabella XVIII-*ter* e successive modificazioni, recanti gli ordinamenti didattici dei diplomi universitari di area sanitaria;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 luglio 1997, recante la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari;

Vista la nota n. 900.6/II AG 99/2273 del 17 maggio 1996 con la quale il Ministero della sanità ha trasmesso gli ordinamenti relativi alle quattordici figure professionali già approvate dal Consiglio nazionale universitario riportando le modifiche o le integrazioni ai singoli ordinamenti.

Ritenuta la necessità di correggere gli errori materiali contenuti nel suddetto decreto interministeriale 24 luglio 1996 nonché di apportarvi le relative modifiche;

Decreta:

La tabella XVIII-*ter*, allegata al decreto interministeriale 24 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 ottobre 1996, n. 168, e successive modificazioni, è modificata come di seguito indicato.

Al titolo II - ordinamento dei corsi di diploma, tabella XVIII-*ter*-03, art. 2. Ordinamento didattico.

Nella tabella *A*, II anno, II semestre, area D p. 4 è soppresso «1300 ore nell'intero anno».

Nella tabella *A*, III anno, I semestre, area E p. 4 dopo la parola extraospedalieri è aggiunto «1300 ore nell'intero anno».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 1999

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
ZECCHINO

Il Ministro della sanità
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1999
Registro n. 1 Università e ricerca scientifica e tecnologica, foglio n. 181

99A8328

DECRETO 23 luglio 1999.

Equipollenza della laurea in relazioni pubbliche alla laurea in scienze politiche ai fini della ammissione ai pubblici concorsi.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, in particolare l'art. 9, comma 6;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, con riguardo all'art. 2;

Vista la richiesta di equipollenza della laurea in relazioni pubbliche alla laurea in scienze politiche ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi avanzata dalla facoltà di scienze della comunicazione e dello spettacolo dallo IULM di Milano;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 25 marzo 1999;

Decreta:

La laurea in relazioni pubbliche conferita da università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale è equipollente alla laurea in scienze politiche ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 1999

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
ZECCHINO

Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1999
Registro n. 1 Università e ricerca scientifica e tecnologica, foglio n. 182

99A8329

DECRETO 27 settembre 1999.

Aggiornamento dell'albo dei laboratori esterni pubblici e privati altamente qualificati, autorizzati a svolgere ricerche di carattere applicativo a favore delle piccole e medie industrie, di cui all'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO
E POTENZIAMENTO ATTIVITÀ DI RICERCA

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e in particolare l'art. 4 che, nel regolare la concessione di specifici contributi a piccole e medie aziende per lo svolgimento di ricerche di carattere applicativo, prevede, al secondo comma, che tali ricerche debbano essere svolte presso laboratori esterni pubblici o privati debitamente autorizzati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle risorse agricole, alimentari e forestali, ed inclusi in un apposito albo;

Visto il decreto ministeriale 14 maggio 1982 con il quale è stato approvato il regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al predetto art. 4, e che, in particolare, prevede l'aggiornamento annuale dell'albo dei laboratori;

Visto l'art. 9 del decreto ministeriale 8 agosto 1997 - modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata - che regola le attività di ricerca commissionate da PMI a laboratori autorizzati ed in particolare il comma 13, che prevede la verifica periodica, per i laboratori iscritti, della permanenza dei requisiti che ne hanno motivato l'iscrizione;

Visti il decreto ministeriale 16 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1983, con il quale è stato istituito il primo albo dei laboratori, ed i successivi decreti ministeriali 9 ottobre 1985, 26 febbraio 1987, 23 novembre 1988, 25 maggio 1990, 1° febbraio 1992, 23 giugno 1993, 15 dicembre 1994, 13 maggio 1996, 3 gennaio 1997, 25 agosto 1997, 29 maggio 1998 rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 ottobre 1985, 2 marzo 1987, 2 dicembre 1988, 31 maggio 1990, 7 febbraio 1992, 30 giugno 1993, 22 dicembre 1994, 24 maggio 1996, 15 gennaio 1997,

4 settembre 1997 e 23 giugno 1998 con i quali si è provveduto al completamento ed aggiornamento del medesimo;

Vista la nota ministeriale n. 306 del 6 agosto 1999 concernente la distinzione tra funzione gestionale e funzione di indirizzo politico amministrativo;

Ravvisata l'esigenza di procedere all'aggiornamento dell'albo in relazione alle domande di iscrizione pervenute e alle verifiche effettuate dall'istituto gestore del Fondo sulla permanenza dei requisiti che hanno motivato l'iscrizione di alcuni laboratori;

Tenuto conto delle proposte formulate, nella riunione del 4 maggio 1999, dal comitato tecnico scientifico ex art. 7 legge 46/1982, integrato con decreto ministeriale n. 33 del 2 febbraio 1999 dai rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero per le politiche agricole;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il seguente elenco integrativo di laboratori di ricerca esterni pubblici e privati, altamente qualificati, che vengono inseriti nell'albo di cui in premessa:

Lombardia:

1. Biosearch Italia S.p.a. - Viale Regina Giovanna, 17- 20129 Milano.

Classificazione ISTAT e descrizione settore attività laboratorio:

73.1 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali.

Punto di primo contatto:

tel. 02-96474439 - fax 02-96474238 - E-mail: rlorenzetti@biosearch.it - Sito Internet: www.biosearch.it

2. Chorisis S.r.l. - Via Como, 5 - 22063 Cantù (Como).

Classificazione ISTAT e descrizione settore attività laboratorio:

74.2 - Purificazione e isolamento di sostanze.

Punto di primo contatto:

tel. 031-712240 - fax 031- 715569 - E-mail: info@-chorisis.it - Sito Internet: www.chorisis.it

3. Centro innovazione Lecco S.p.a. - Via allo Zucco, 6 - 23900 Lecco.

Classificazione ISTAT e descrizione settore attività laboratorio:

74.84B - Centro dimostrazioni tecnologiche e applicazioni.

Punto di primo contatto:

tel. 0341-493524 - fax 0341-499054 - E-mail: cil@-cil.lecco.it - Sito Internet: www.cil.lecco.it

4. G.R.B. S.r.l. - Via Tiraboschi, 48 - 24122 Bergamo.

Classificazione ISTAT e descrizione settore attività laboratorio:

24.4 - Produzione farmaceutica.

Punto di primo contatto:

tel. 041-4567349 - fax 041-5950155 - E-mail: grbpharm@tin.it

5. Sinerga S.r.l. - Via Pacini, 13 - 20131 Milano.

Classificazione ISTAT e descrizione settore attività laboratorio:

24.5 - Produzioni di saponi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura, di profumi e prodotti per toletta.

Punto di primo contatto:

tel. 02-3538635 - fax 02-33910183 - E-mail: sinerga@sinerga.it - Sito Internet: www.sinerga.it

6. Sinter & Net S.c.r.l. - Via Borghetto, 6 - 20122 Milano.

Classificazione ISTAT e descrizione settore attività laboratorio:

72. - Informatica e attività connesse;

73. - Ricerca e sviluppo;

74. - Altre attività professionali e imprenditoriali.

Punto di primo contatto:

tel. 06-9344940 - fax 06-9342337 - E-mail: sinternetrm@interbusiness.it

7. Università degli studi di Bergamo - Via Salvecchio, 19 - 24129 Bergamo.

Classificazione ISTAT e descrizione settore attività laboratorio:

73.1 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria;

74.20.3 - Servizi di ingegneria integrata 74.30.2 - Controllo di qualità e certificazione di prodotti.

Punto di primo contatto:

tel. 035-277306 - fax 035-562779 - E-mail: perdi@unibg.it - Sito Internet: www.unibg.it

Trentino-Alto Adige:

8. E-Pharma Trento S.p.a. - Via Provina, 2- 38040 - Ravina (Trento).

Classificazione ISTAT e descrizione settore attività laboratorio:

24.42 - Fabbricazione medicinali e preparati farmaceutici.

Punto di primo contatto:

tel. 0461/922818 - fax 0461/922820 - E-mail: epharma@tin.it

9. Isolcell Italia S.p.a. - Via A. Meucci, 7 - 39055 - Laives Zona Ind. (Bolzano).

Classificazione ISTAT e descrizione settore attività laboratorio:

29.23.1 - Fabbricazione ed installazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione;

29.23.2 - Riparazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione.

Punto di primo contatto:

tel. 0471-954050 - fax 0471-953575 - E-mail: isolcell@isolcell.it - Sito Internet: www.isolcell.it

Friuli-Venezia Giulia:

10. Contento Trade S.r.l. - Via S. Barbara, 14 - 33020 - Valpicetto di Rigolato (Udine).

Classificazione ISTAT e descrizione settore attività laboratorio:

73.1 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria;

37.2 - Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici e non metallici;

24.7 - Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali.

Punto di primo contatto:

tel. 0432-662555 - fax 0432-662889 - E-mail: contento@ud.nettuno.it - Sito Internet: www.contentotrade.com

11. Paytron S.p.a. - Via A. Diaz, 43- 34033 - Fagagna (Udine).

Descrizione settore attività laboratorio. Progettazione e produzione apparecchiature elettroniche e software. Punto di primo contatto: tel. 0432-229882 - fax 0432-229884 - E-mail: paytron@xnet.it

Liguria:

12. D'Appolonia S.p.a. - Via San Nazaro, 19 - 16145 Genova.

Classificazione ISTAT e descrizione settore attività laboratorio:

74.2 - Servizi di ingegneria integrata;

73.1 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria;

72.6 - Altri servizi connessi all'informatica.

Punto di primo contatto:

tel. 010-3628148 - fax 010- 3621078 - E-mail: andrea.barbagelata@dappolonia.it - Sito Internet: www.dappolonia.it

13. Sirtis S.r.l. - Via G. Carducci, 7/1 - 16011 Arenzano (Genova).

Classificazione ISTAT e descrizione settore attività laboratorio:

74.2 - Produzione e servizi ingegneria integrata.

Punto di primo contatto:

tel. 010-6507674 - fax 010-6507607 - E-mail: gpp@gsi.it - Sito Internet: www.sirtis.it

Veneto:

14. CMC Cento misure compatibilità S.r.l. - Via Santa Maria, 84 - 36030 Sarcedo (Vicenza).

Classificazione ISTAT e descrizione settore attività laboratorio:

74.3 - Collaudi e analisi tecniche 32.2 - Fabbricazione apparecchi ricetrasmittenti;

33.1 - Fabbricazione apparecchi elettromedicali.

Punto di primo contatto:

tel. : 0445-344184 - fax 0445-344184- E-mail: cmc@keycomm.it

15. Consorzio interuniversitario nazionale la chimica per l'ambiente - Dorsoduro, 3246 - 30123 Venezia.

Classificazione ISTAT e descrizione settore attività laboratorio:

74.30.1 - Collaudi e analisi tecniche di prodotti;

74.30.2 - Controllo di qualità e certificazione di prodotti;

24.14 - Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici.

Punto di primo contatto:

tel. 041-5093037 - fax 041-5093091 - E-mail: inca@vegapark.ve.it - Sito Internet: www.unive.it/inca

16. C.R.E.I. Ven - Consorzio ricerca elettronica industriale veneto - Piazza Castello, 16 - 35141 Padova.

Classificazione ISTAT e descrizione settore attività laboratorio:

33.3 - Fabbricazione di apparecchiature controllo processi industriali;

33.2 - Fabbricazione strumenti di misura, controllo, prova, navigazione;

29.5 - Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali.

Punto di primo contatto:

tel. 049-8061212 - fax 049-8061230 - E-mail: creiven@iperv.it - Sito Internet: www.creiven.it

17. Treesse progetti S.r.l. - Via Industrie, 10/A - 31050 Ponzano Veneto (Treviso).

Classificazione ISTAT e descrizione settore attività laboratorio:

72.2 - Progettazione e software su sistemi programmabili.

Punto di primo contatto:

tel. 0422-960811 - fax 0422-960850 - E-mail: home@treesseprogetti.it - Sito Internet: www.treesseprogetti.it

Emilia Romagna:

18. ADA - Applicazioni digitali e analogiche S.r.l. - Via Murri, 86 - 40137 Bologna.

Classificazione ISTAT e descrizione settore attività laboratorio:

33.2 - Strumenti e apparecchi di misurazione e controllo;

33.3 - Apparecchiature di controllo di processi industriali;

33.4 - Ricerca e sviluppo.

Punto di primo contatto:

tel. 051-6235969 - fax 051-6230565 - E-mail: ada@bo.nettuno.it

19. C.M.A. Costruzione macchine attrezzature speciali automazione S.r.l. - Via S. Allende, 3 - 40026 Imola (Bologna).

Classificazione ISTAT e descrizione settore attività laboratorio:

29.4 - Fabbricazione di macchine utensili.

Punto di primo contatto:

tel. 0542-641771 - fax 0542-640784 - E-mail: cma@cmasrl.com - Sito Internet: www.cmasrl.com

20. C.M.S. S.p.a. Costruzioni meccaniche - Via Di Vittorio, 20/22 - 41054 Marano S.P. (Modena).

Descrizione settore attività laboratorio:

28.52 - Lavori di meccanica generale per conto terzi;

29.5 - Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali.

Punto di primo contatto:

tel. 059-793172 - fax 059-705059 - E-mail: cms@mail.aitec.it

21. Democenter Soc. Cons. a r.l. - Viale Virgilio, 55 - 41100 Modena.

Classificazione ISTAT e descrizione settore attività laboratorio:

73.1 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria;

74.3 - Collaudi e analisi tecniche;

72.2 - Fornitura di software e consulenza in materia di informatica.

Punto di primo contatto:

tel. 059-848810 - fax 059-848630 - E-mail: segreteria@democenter.it - Sito Internet: www.democenter.it

22. Ipack S.r.l. - Via XXX Aprile, 63 - 47025 Mercato Saraceno (Forlì).

Classificazione ISTAT e descrizione settore attività laboratorio:

21.21 - Produzione contenitori in cartoncino termoformato;

21.23 - Produzione articoli cartotecnici;

29.55 - Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone.

Punto di primo contatto:

tel. 0547-91804 - fax 0547-91804

23. Meta System S.p.a. - Via Majakovskij, 10/b-c-d-e - 42100 Reggio Emilia.

Classificazione ISTAT e descrizione settore attività laboratorio:

31.62.1 - Progettazione e costruzione apparecchiature elettroniche.

Punto di primo contatto:

tel. 0522-364111 - fax 0522-364122 - E-mail: uf.tecnico@metasystem.it - Sito Internet: www.metasystem.it

24. Oregon S.r.l. - Via della Stazione, 43/c - 41042 Fiorano (Modena).

Classificazione ISTAT e descrizione settore attività laboratorio:

29.56.2 - Fabbricazione e installazione di macchine automatiche per la dosatura;

29.53 - Fabbricazione macchine lavorazioni alimentari;

29.56.5 - Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici.

Punto di primo contatto:

tel. 0536-832100 - fax 0536-831360 - E-mail: oregon@oregon-industry.com - Sito Internet: www.oregon-industry.com

25. Saiet Elettronica S.p.a. - Via Serenari, 1 - 40013 Castel Maggiore (Bologna).

Classificazione ISTAT e descrizione settore attività laboratorio:

33.20.1 - Costruzione di apparecchi di misura elettrici ed elettronici.

Punto di primo contatto:

tel. 051-4178811 - fax 051-4178800 - E-mail: sales.el@saiet.it - Sito Internet: www.saiet.it

26. S.T.A.B. S.r.l. - Via del Maccabreccia, 17/c - 40012 Lippo di Calderara (Bologna).

Classificazione ISTAT e descrizione settore attività laboratorio:

29.56.2 - Fabbricazione e installazione macchine automatiche.

Punto di primo contatto:

tel. 051-726040 - fax 051-726240 - E-mail: avanzini@stab.it - Sito Internet: www.stab.it

Toscana:

27. Industrie fonderie Valdelsane S.r.l. - Strada di Gabbricce, 6 - 53035 Monteriggioni (Siena).

Classificazione ISTAT e descrizione settore attività laboratorio:

27.5 - Fusioni di metalli;

26.1 - Fabbricazione di vetro e prodotti in vetro;

28.5 - Trattamento e rivestimento dei metalli, lavorazione di meccanica generale per conto terzi.

Punto di primo contatto:

tel. 0577-304730 - fax 0577-304755 - E-mail: FVADM@Fonderievaldelsane.com - Sito Internet: www.Fonderievaldelsane.it

28. Officine Minnetti Italia S.r.l. - Via Colonna, 2 - 51018 Pieve a Nievole (Pistoia).

Classificazione ISTAT e descrizione settore attività laboratorio:

29.54.1 - Costruzione e installazione di macchine tessili.

Punto di primo contatto:

tel. 0572-82975 - fax 0572-952501.

29. S.E.D. Special electronic design S.r.l. - Via Umbria, 27 - 50052 Certaldo (Firenze).

Classificazione ISTAT e descrizione settore attività laboratorio:

33.3 - Fabbricazione di apparecchiature per il controllo dei processi industriali;

72.2 - Fornitura di software e consulenza in materia di informatica;

74.20.3 - Servizi di ingegneria integrata.

Punto di primo contatto:

tel. 0571-664012 - fax 0571-666400 - E-mail: c.bruni@sednet.com - Sito Internet: www.sednet.com

Marche:

30. Selco S.p.a. - Via della Meccanica, 16 - 61100 Pesaro.

Classificazione ISTAT e descrizione settore attività laboratorio:

29.5 - Costruzione macchine per lavorazione legno, ferro e vetro.

Punto di primo contatto:

tel. 0721-4411 - fax 0721-441276 - E-mail: luca.tecchi@biesse.it - Sito Internet: www.biesse.it

Lazio:

31. SI.LA. S.r.l. Indagini ambientali - controlli qualità - Viale di Valle Aurelia, 47 - 00167 Roma.

Classificazione ISTAT e descrizione settore attività laboratorio:

73.1 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della chimica.

Punto di primo contatto:

tel. 06-37516105 - fax 06-37351366 - E-mail: silabox@tin.it - Sito Internet: www.nsm.it/sila

32. Università degli studi di Roma Tre - Via Ostiense, 159 - 00144 Roma.

Classificazione ISTAT e descrizione settore attività laboratorio:

72.2 - Fornitura di software e consulenza in materia di informatica;

73.1 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria;

74.3 - Collaudi e analisi tecniche.

Punto di primo contatto:

tel.06-55173403, 06-55173407 - fax 06-55173405 - E--mail: cappucci@uniroma3.it - Sito Internet: www.uniroma3.it

Campania:

33. CO.RI.S.T.A. - Piazzale Tecchio, 80 - 80125 Napoli.

Classificazione ISTAT e descrizione settore attività laboratorio:

73.1 - Progettazione, sviluppo e validazione di sensori a microonde e elettroottici per il telerilevamento.

Punto di primo contatto:

tel. 081-5935101 - fax 081-5933576 - E-mail: alberti@unina.it - Sito Internet: www.technapoli.it/-Corista/corista.htm

34. PdA impianti S.p.a. - Via dell'Incoronata, 20/27 - 80133 Napoli.

Classificazione ISTAT e descrizione settore attività laboratorio:

33.3 - Fabbricazione apparecchiature per il controllo dei processi industriali.

Punto di primo contatto:

tel. 081-5369472 - fax 081-5369485 - E-mail: pdaimp@tin.it

Puglia:

35. CO.RI.AL. Consorzio ricerche alimentari S.C.p.A. - Zona industriale incoronata - 71100 Foggia.

Classificazione ISTAT e descrizione settore attività laboratorio:

73.1 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali ed ingegneria.

Punto di primo contatto:

tel. 0881-815209 - fax 0881-680060 - E-mail: s.celli@barilla.it

Basilicata:

36. Metapontum Agrobios società consortile a r.l. - Via S.S. Jonica, 106 Km. 448,2 - 75010 Metaponto (Matera).

Classificazione ISTAT e descrizione settore attività laboratorio:

73.1 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali (sperimentazione agrobiotecnologica).

Punto di primo contatto:

tel. 0835-740230 - fax 0835-740204 - E-mail: svanadia@agrobios.it - Sito Internet: www.agrobios.it

37. Sniaricerche S.C.p.A. - Via Pomarico - 75010 Pisticci Scalo (Matera).

Classificazione ISTAT e descrizione settore attività laboratorio:

68. - Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali e sintetiche;

76.1 - Prodotti tessili artificiali e sintetici.

Punto di primo contatto:

tel. 0835-589402 - fax 0835-589444 - E--mail:amariano@sniaricerche.it - Sito Internet: www.sniaricerche.it

Sardegna:

38. CRS4 Centro di ricerca, sviluppo e studi superiori in Sardegna S.C. a r.l. - Via Palabanda, 9 - 09123 Cagliari.

Classificazione ISTAT e descrizione settore attività laboratorio:

72.2 - Fornitura di software e consulenze in materia di informatica;

72.6 - Altre attività connesse all'informatica;

73.1 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria.

Punto di primo contatto:

tel. 070-2796222 - fax 070-2796220 - E-mail: pinna@crs4.it - Sito Internet: www.crs4.it

Art. 2.

È disposta la cancellazione dei sottoelencati laboratori per le motivazioni di seguito specificate:

Ciadit Acque S.r.l. - Via Leonardo da Vinci, 16 - 10028 Trofarello (Torino) (*Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1993): è risultato mancante di metodica di rilevazione dei costi e di documentazione attestante lo sviluppo delle attività.

Electro S.r.l. - Via Borgnone, 18 - 10098 Rivoli (Torino) (*Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 22 dicembre 1994 e *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 24 maggio 1996): è risultato mancante di metodica di rilevazione dei costi e di documentazione attestante lo sviluppo delle attività.

Gama S.r.l. - Via Trinità da Lungi, 29 - 15073 Castellazzo Bormida (Alessandria) (*Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1992): è risultato mancante di metodica di rilevazione dei costi e di documentazione attestante lo sviluppo delle attività.

Prosperius Ria S.r.l. - Via F.lli Rossetti, 62 - 50123 Firenze (*Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 24 maggio 1996): risulta insufficiente la documentazione a supporto del lavoro svolto. Non risultano competenze sui sistemi informatici e/o di telecomunicazioni sui quali il laboratorio si è espresso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 setembre 1999

Il direttore: CRISCUOLI

99A8300

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 18 dicembre 1995.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dall'art. 2544 codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza nomina di commissario liquidatore:

1) soc. coop.va edilizia «Azzurra 85» - Società cooperativa edilizia per quote a responsabilità limitata, con sede in Cosenza, costituita per rogito Falsetti in data 11 febbraio 1985, repertorio n. 962, registro società n. 4659, tribunale di Cosenza, B.U.S.C. n. 2382/209888;

2) soc. coop.va edilizia «Albalumea - Società cooperativa a r.l.», con sede in Roges di Rende (Cosenza), costituita per rogito Micciulli in data 25 ottobre 1988, repertorio n. 44156, registro società n. 6489, tribunale di Cosenza, B.U.S.C. n. 2967/239937;

3) soc. coop.va edilizia «Don Benedetto» - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Spezzano Albanese (Cosenza), costituita per rogito Ferrari Graziadio in data 13 dicembre 1982, repertorio n. 40690, registro società n. 896, tribunale di Castrovillari, B.U.S.C. n. 2113/196293;

4) soc. coop.va edilizia «Europa 89» - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Cosenza, costituita per rogito Mancini in data 8 giugno 1989, repertorio n. 54046, registro società n. 6807, tribunale di Cosenza, B.U.S.C. n. 3078/244637;

5) soc. coop.va edilizia «S. Alfredo - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Cosenza, costituita per rogito Stanislao Amato in data 26 giugno 1980, repertorio n. 706, registro società n. 3167, tribunale di Cosenza, B.U.S.C. n. 1847/177811;

6) soc. coop.va edilizia «Cooperativa Eros 2° per azioni a responsabilità limitata», con sede in Cosenza, costituita per rogito Capalbi in data 2 febbraio 1972, repertorio n. 27211, registro società n. 1858, tribunale di Cosenza, B.U.S.C. n. 1165/118804;

7) soc. coop.va edilizia «Buccieri - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Cosenza, costituita per rogito Stanislao Amato in data 1° marzo 1979, repertorio n. 45, registro società n. 2858, tribunale di Cosenza, B.U.S.C. n. 1645/166386;

8) soc. coop.va edilizia «Michelangelo» - Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, con sede in Cosenza, costituita per rogito Gisonna in data 25 ottobre 1975, repertorio n. 3352, registro società n. 2335, tribunale di Cosenza, B.U.S.C. n. 1400/142917;

9) soc. coop.va edilizia «Società cooperativa Samadi a r.l.», con sede in Cosenza, costituita per rogito Scornajenghi in data 25 giugno 1981, repertorio n. 160586, registro società n. 3472, tribunale di Cosenza, B.U.S.C. n. 1968/186443;

10) soc. coop.va edilizia «Cooperativa edilizia Bardes a r.l.», con sede in Castrolibero (Cosenza), costituita per rogito Falsetti in data 1° aprile 1986, repertorio n. 1897, registro società n. 5302, tribunale di Cosenza, B.U.S.C. n. 2668/221062;

11) soc. coop.va edilizia «Lima - Società cooperativa a r.l.», con sede in Cosenza, costituita per rogito Micciulli in data 23 maggio 1986, repertorio n. 34042, registro società n. 5356, tribunale di Cosenza, B.U.S.C. n. 2651/220166;

12) soc. coop.va edilizia «Domus Regina» - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Cosenza, costituita per rogito Scornajenghi in data 10 dicembre 1979, repertorio n. 149586, registro società n. 3040, tribunale di Cosenza, B.U.S.C. n. 1764/173845.

Roma, 18 dicembre 1995

Il Ministro: TREU

99A8297

DECRETO 6 settembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Prato Lonaro - Cooperativa edilizia a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della ccooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 9 ottobre 1997 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Roma nei confronti della società cooperativa edilizia «Prato Lonaro - Cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Roma;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e 18 legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Prato Lonaro - Cooperativa edilizia a r.l.» con sede in Roma, costituita in data 19 marzo 1984, con atto a rogito del notaio dott. Gustavo Palmieri di Roma, omologato dal tribunale di Roma con decreto del 3 aprile 1984, è sciolta d'ufficio ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 e il dott. Giuseppe Aquino residente in Nettuno (Roma) in via Monte Magnolia n. 42, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A8320

DECRETO 6 settembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Casa Mia - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata - S.r.l.», in Bari, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 3 maggio 1997 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Bari nei confronti della società cooperativa edilizia «Casa Mia - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata - S.r.l.», con sede in Bari;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunita di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Casa Mia - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata - S.r.l», con sede in Bari, costituita in data 27 ottobre 1970, con atto a rogito del notaio dott. Corrado Magarelli di Bari, omologato dal tribunale di Bari con decreto 30 novembre 1970, è sciolta d'ufficio ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 e il dott. Veronico Antonio con studio in viale della Repubblica n. 20, Modugno (Bari), ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A8321

DECRETO 6 settembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa di consumo «Cogis - Società cooperativa gestione impianti sportivi a responsabilità limitata», e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 14 aprile 1998 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Roma, nei confronti della società cooperativa di consumo «Cogis - Società cooperativa gestione impianti sportivi a responsabilità limitata»;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di consumo «Cogis - Società cooperativa gestione impianti sportivi a responsabilità limitata», costituita in data 28 settembre 1984, con atto a rogito notaio dott. Giovanni Colangelo di Roma, omologato dal tribunale di Roma, con decreto 29 ottobre 1984, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Giulio Stoppa residente in Roma in via di Porta Angelica n. 63, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A8322

DECRETO 6 settembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Consorzio conservifici cooperativi - Conscooper soc. coop. a r.l.», in Bari, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale ispettivo del 30 settembre 1995 eseguito dalla direzione provinciale del lavoro di Bari, nei confronti della società cooperativa agricola Consorzio conservifici cooperativi «Conscooper soc. coop. a r.l.», con sede in Bari;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa agricola Consorzio conservifici cooperativi «Conscooper soc. coop. a r.l.», con sede in Bari, costituita in data 21 luglio 1987, con atto a rogito notaio dott. Enrico Amoruso di Bari, omologato dal tribunale di Bari con decreto del 21 settembre 1987, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. D'Alessandro Giuseppe, con studio in Bari, via Suppa, 28, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A8323

DECRETO 6 settembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Co.I.Ge.R. - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Grunuovo di SS. Cosma e Damiano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 14 aprile 1998 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Latina nei confronti della società cooperativa «Co.I.Ge.R. - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Grunuovo di SS. Cosma e Damiano (Latina);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Co.I.Ge.R. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Grunuovo di SS. Cosma e Damiano (Latina), costituita in data 29 ottobre 1985, con atto a rogito notaio dott. Raffaele Ranucci di Latina, omologato dal tribunale di Latina con decreto 26 novembre 1985, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Pontecorvo Pierpaolo con studio in Formia (Latina), via Vitruvio trav. Lucciola n. 6, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A8324

DECRETO 20 settembre 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa pisana di solidarietà sociale in sigla C.P.S.S. soc. coop.va a r.l. - Cooperativa di solidarietà sociale a responsabilità limitata», in Pisa, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanza dell'ispezione ordinaria in data 26 gennaio 1999 da cui si evince che la società cooperativa «Cooperativa pisana di solidarietà sociale in sigla C.P.S.S. soc. coop.va a r.l. - Cooperativa di solidarietà sociale a responsabilità limitata», con sede in Pisa, si trova in stato di insufficienza di attivo ai sensi dell'art. 2540 del codice civile;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 440/1975, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa pisana di solidarietà sociale in sigla C.P.S.S. soc. coop.va a r.l. - Cooperativa di solidarietà sociale a responsabilità limitata», con sede in Pisa, costituita in data 22 settembre 1988 con atto a rogito notaio dott. Caccetta, omologato dal tribunale di Pisa con decreto del 3 ottobre 1988, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il rag. Italo Novi nato a Pisa il 5 maggio 1949, ed ivi residente con studio in via Curtatone e Montanara n. 28, è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A8298

DECRETO 22 settembre 1999.

Rettifica al decreto 23 giugno 1999 concernente lo scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto il proprio decreto del 23 giugno 1999 con il quale sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile alcune società cooperative;

Ritenuta la necessità di modificare perché errate la data di emanazione della legge n. 400 ed il numero di registro società delle cooperative «Cristoforo Colombo» e «Ascom Fidi»;

Decreta:

la data di emanazione della legge n. 400 deve intendersi 17 luglio 1975;

il numero del registro società della cooperativa «Ascom Fidi» è 77/85 con sede in Reggio Calabria;

il numero del registro società della cooperativa «Cristoforo Colombo» è 2/63 con sede in Bagnara Calabra.

Resta invariato quanto altro contenuto nel predetto decreto.

Reggio Calabria, 22 settembre 1999

Il direttore: LAGANÀ

99A8299

DECRETO 20 settembre 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Rosy 90 - Società cooperativa a r.l.», in Nettuno, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina di commissari liquidatori;

Vista la sentenza in data 12 marzo 1999 con la quale il tribunale di Velletri ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Rosy Confezioni 90 - Società cooperativa a r.l.», con sede in Nettuno, via Achille Grandi n. 19/A, codice fiscale 04011381003;

Ritenuta la necessità a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Rosy 90 - Società cooperativa a r.l.», con sede in Nettuno, via Achille Grandi n. 19/A, codice fiscale 04011381003, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e l'avv. Mario Lupis, nato a Siderno (Reggio Calabria) il 9 novembre 1962, con studio a Roma, via Orazio n. 3, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A8405

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di onorificenze al valor civile

Con decreto del Presidente della Repubblica del 4 maggio 1999 è stata conferita la medaglia di bronzo al valor civile alle persone sottoindicate:

al sig. Gaetano De Cillis, medaglia di bronzo al valor civile, con la seguente motivazione:

«Con elevato senso civico e incurante della propria incolumità, affrontava quattro giovani malviventi, scongiurando che venisse portata a termine una rapina e consentendo il loro arresto da parte delle Forze dell'ordine». — 1° aprile 1998 - Veglie (Lecce);

al maresciallo dei carabinieri Pasquale Di Stefano, medaglia di bronzo al valor civile, con la seguente motivazione:

«Con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, si calava in un profondo dirupo in cui un'anziana donna era caduta accidentalmente e, esponendosi ad ulteriore estremo pericolo, riusciva ad assicurare la malcapitata ad una corda e a trarla, con estenuanti sforzi, in salvo». — 10 maggio 1998 - Castelveccana (Varese);

al capitano dei carabinieri Giuseppe De Liso, medaglia di bronzo al valor civile, con la seguente motivazione:

«Con generoso slancio ed eccezionale senso del dovere, soccorreva con altri militari tre donne rimaste sepolte dalle macerie dell'abitazione travolta dal crollo di un muraglione secolare. Noncurante di ulteriori possibili crolli, interveniva nuovamente tra le rovine e, scavando con le mani, riusciva a trarre in salvo un'altra giovane in stato di incipiente soffocamento». — 22 dicembre 1997 - Lettere (Napoli);

al maresciallo aiutante S. UPS dei carabinieri Vincenzo Cioffi, medaglia di bronzo al valor civile, con la seguente motivazione:

«Con generoso slancio ed eccezionale senso del dovere, soccorreva con altri militari tre donne rimaste sepolte dalle macerie dell'abitazione travolta dal crollo di un muraglione secolare. Noncurante di ulteriori possibili crolli, interveniva nuovamente tra le rovine e, scavando con le mani, riusciva a trarre in salvo un'altra giovane in stato di incipiente soffocamento». — 22 dicembre 1997 - Lettere (Napoli);

al maresciallo ordinario dei carabinieri Alessandro Bovo, medaglia di bronzo al valor civile, con la seguente motivazione:

«Con generoso slancio ed eccezionale senso del dovere, soccorreva con altri militari tre donne rimaste sepolte dalle macerie dell'abitazione travolta dal crollo di un muraglione secolare. Noncurante di ulteriori possibili crolli, interveniva nuovamente tra le rovine e, scavando con le mani, riusciva a trarre in salvo un'altra giovane in stato di incipiente soffocamento». — 22 dicembre 1997 - Lettere (Napoli);

al carabiniere Fabio Massa, medaglia di bronzo al valor civile, con la seguente motivazione:

«Con generoso slancio ed eccezionale senso del dovere, soccorreva con altri militari tre donne rimaste sepolte dalle macerie dell'abitazione travolta dal crollo di un muraglione secolare. Noncurante di ulteriori possibili crolli, interveniva nuovamente tra le rovine e, scavando con le mani, riusciva a trarre in salvo un'altra giovane in stato di incipiente soffocamento». — 22 dicembre 1997 - Lettere (Napoli);

99A8352

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Humoferon»

Estratto provvedimento UAC/II/252/99 del 4 maggio 1999

Specialità: HUMOFERON.

Confezioni: 1 flaconcino 3 m.u. 1 ml - A.I.C. n. 027381019.

Titolare A.I.C.: Sigma-Tau industrie farmaceutiche riunite S.p.a.

Procedura mutuo riconoscimento: n. UK/H/0029/003/W014.

Tipo modifica: revisione limiti per attività specifica.

Modifica apportata: Attività specifica (calcolata da 4547CT/158 e 4547PT/59)110-285 MU/mg di proteina (rifiutare se <110MU/mg di proteina. Fare riferimento a QA se >285MU/mg di proteina).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A8229

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Kalicet»

*Estratto provvedimento UAC/II/265-*bis*/99 del 4 maggio 1999*

Specialità: KALICET.

Confezioni: «180» 20 compresse filmrivestite 180 mg - A.I.C. n. 033304039/M.

Titolare A.I.C.: Hoechst Pharma S.p.a.

Procedura mutuo riconoscimento: n. UK/H/0151/004/W002.

Tipo modifica: Tipo II - modifica specifiche eccipienti.

Modifica apportata: eccipienti: miscela di ossido di ferro giallo e miscela di ossido di ferro rosa: specifiche come da parte II C agli atti più aggiornamento allegato alla variazione.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A8230

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Leucomax»

Estratto provvedimento UAC/II/295/99 del 5 maggio 1999

Specialità: LEUCOMAX.

Confezioni: 1 flac. 400 mcg + 1 f. solv - A.I.C. n. 027961061.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a.

Procedura mutuo riconoscimento: n. UK/H/0031/003/W011.

Tipo modifica: modifica processo di fabbricazione p.a.

Modifica apportata: metodo di produzione aggiornato per adeguarsi alle nuove conoscenze nella tecnologia e nell'esperienza di produzione.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A8231

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinale per uso umano «Zolistam»

Estratto provvedimento UAC/II/307/99 del 5 maggio 1999

Specialità: ZOLISTAM.

Confezioni:

10 compresse 10 mg blister - A.I.C. n. 032311019;

15 compresse 10 mg blister - A.I.C. n. 032311021;

30 compresse 10 mg blister - A.I.C. n. 032311033;

10 compresse 10 mg tubo securtainer - A.I.C. n. 032311045;

15 compresse 10 mg tubo securtainer - A.I.C. n. 032311058;

30 compresse 10 mg tubo securtainer - A.I.C. n. 032311060.

Titolare A.I.C.: Az. chim. riun. Angelini Francesco Acraf S.p.a.

Procedura mutuo riconoscimento: n. UK/H/0119/001/W006.

Tipo modifica: variazione delle specifiche del principio attivo.

Modifica apportata: identificazione: punto di fusione: 223-226 ºC - Tests: sostanze correlate (HPLC) impurità I, II, III, V, VII, VIII, IX, XII: < / = 0,1% (w/w) ognuno - solvente residuo (2.2.28): etanolo: < / = 0.3%; metanolo: < / = 0.05%; toluene < / = 0.02%.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A8232

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Asolergyl»

Specialità: ASOLERGYL.

Confezioni:

10 compresse 10 mg blister - A.I.C. n. 032312011/M;

15 compresse 10 mg blister - A.I.C. n. 032312023/M;

30 compresse 10 mg blister - A.I.C. n. 032312035/M;

10 compresse 10 mg tubo securtainer - A.I.C. n. 032312047/M;

15 compresse 10 mg tubo securtainer - A.I.C. n. 032312050/M;

30 compresse 10 mg tubo securtainer - A.I.C. n. 032312062/M.

Titolare A.I.C.: Inverni Della Beffa S.p.a.

Procedura mutuo riconoscimento: n. UK/H/0119/001/W006.

Tipo modifica: variazione delle specifiche del principio attivo.

Modifica apportata: identificazione: punto di fusione: 223-226 ºC - Tests: sostanze correlate (HPLC) impurità I, II, III, V, VII, VIII, IX, XII: < / = 0,1% (w/w) ognuno - solvente residuo (2.2.28): etanolo: < / = 0.3%; metanolo: < / = 0.05%; toluene < / = 0.02%.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A8233

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di varie confezioni della specialità medicinale per uso umano «Bio Insulin».

Estratto provvedimento UAC/II/283/99 del 5 maggio 1999

Specialità: BIO INSULIN.

Confezioni: «20/80-Jet» 5 penne monouso preriemp. 3 ml 100 U.I./ml - A.I.C. n. 025802467.

Titolare A.I.C.: Lilly Deutschland GmbH.

Procedura mutuo riconoscimento: n. UK/H/0030/044/W024.

Tipo modifica: aggiunta di un nuovo impianto di produzione.

Modifica apportata: impianti di produzione: Building 200 e Building 700.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UAC/II/346/99 del 10 maggio 1999

Specialità: BIO INSULIN.

Confezioni:

20/80 cartucce 5 tubofiale 1,5 ml 100 U.I./ml - A.I.C. n. 025802303;

«20/80» 5 cartucce 3 ml 100 U.I./ml - A.I.C. n. 025802380.

Titolare A.I.C.: Lilly Deutschland GmbH.

Procedura mutuo riconoscimento: n. UK/H/0030/031/W024.

Tipo modifica: aggiunta di un nuovo impianto di produzione.

Modifica apportata: impianti di produzione: Building 200 e Building 700.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A8353

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eurocal D3»

Estratto provvedimento UAC/II/357/99 del 10 maggio 1999

Specialità: EUROCAL D3.

Confezioni:

46 bustine 1000 mg/880 U.I. - A.I.C. n. 032840011;

30 bustine 1000 mg/880 U.I. - A.I.C. n. 032840023.

Titolare A.I.C.: Procter & Gamble Tissues Italia S.p.a.

Procedura mutuo riconoscimento: n. FR/H/0103/001/W011.

Tipo modifica: var. periodicità controllo uniformità vitamina D3.

Modifica apportata: uniformità di contenuto della vitamina D3: contenuto medio di vitamina D3 in 10 saggi: +/– 15% (test effettuato ogni 20 lotti con una periodicità minima di 5 volte l'anno).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A8234

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dilatrend»

Estratto decreto MIT/NCR n. 402 del 28 luglio 1999

Specialità medicinale: DILATREND nelle forme e confezioni: «25» 30 compresse divisibili per uso orale da 25 mg e «50» 15 compresse divisibili per uso orale da 50 mg.

Titolare A.I.C.: Società Roche p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante n. 11, codice fiscale n. 00747170157.

Modifiche apportate: estensione delle indicazioni terapeutiche a: Trattamento dello scompenso cardiaco.

Si autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «Dilatrend» nelle forme e confezioni di seguito specificate:

«6,25» 14 compresse divisibili per uso orale da 6,25 mg;

«6,25» 28 compresse divisibili per uso orale da 6,25 mg;

«6,25» 56 compresse divisibili per uso orale da 6,25 mg;

«12,5» 28 compresse divisibili per uso orale da 12,5 mg;

«12,5» 56 compresse divisibili per uso orale da 12,5 mg;

«25» 56 compresse divisibili per uso orale da 25 mg;

«3,125» 28 compresse divisibili per uso orale da 3,125 mg,

(nuove confezioni di specialità medicinale già registrata).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopracitata sarà effettuata da: Roche Diagnostics GmbH nello stabilimento sito in D-68305 Mannheim, Germania, Sandhofer Strasse n. 116.

Per la forma farmaceutica «25» 30 compresse divisibili da 25 mg e «25» 56 compresse divisibili da 25 mg la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopracitata sarà effettuata da: Roche Diagnostics GmbH nello stabilimento sito in D-68305 Mannheim, Germania, Sandhofer Strasse n. 116, e anche da: Società Patheon Italia p.a. nello stabilimento sito in Monza (Milano), viale G. B. Stucchi n. 110.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«6,25» 14 compresse divisibili per uso orale da 6,25 mg;

A.I.C. n. 027604038 (in base 10), 0UBF26 (in base 32);

classe «A». Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare attestante che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in esame è coperto da tutela brevettuale, ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7;

«6,25» 28 compresse divisibili per uso orale da 6,25 mg;

A.I.C. n. 027604040 (in base 10), 0UBF28 (in base 32);

classe «A». Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare attestante che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in esame è coperto da tutela brevettuale, ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7;

«6,25» 56 compresse divisibili per uso orale da 6,25 mg;

A.I.C. n. 027604053 (in base 10), 0UBF2P (in base 32);

classe «C»;

«12,5» 28 compresse divisibili per uso orale da 12,5 mg;

A.I.C. n. 027604065 (in base 10), 0UBF31 (in base 32);

classe «A». Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare attestante che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in esame è coperto da tutela brevettuale, ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7.

«12,5» 56 compresse divisibili per uso orale da 12,5 mg;

A.I.C. n. 027604077 (in base 10), 0UBF3F (in base 32);

classe «C».

«25» 56 compresse divisibili per uso orale da 25 mg;

A.I.C. n. 027604089 (in base 10), 0UBF3T (in base 32);

classe «C».

«3,125» 28 compresse divisibili per uso orale da 3,125 mg;

A.I.C. n. 027604091 (in base 10), 0UBF3V (in base 32);

classe: «A». Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare attestante che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in esame è coperto da tutela brevettuale, ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

1 compressa da 6,25 mg contiene:

principio attivo: carvedilolo 6,25 mg;

eccipienti: saccarosio, lattosio, polivinilpirrolidone, silice colloidale anidra, crospovidone, magnesio stearato, ferro ossido giallo (E172) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

1 compressa da 12,5 mg contiene:

principio attivo: carvedilolo 12,5 mg;

eccipienti: saccarosio, lattosio, polivinilpirrolidone, silice colloidale anidra, crospovidone, magnesio stearato, ferro ossido rosso (E172), ferro ossido giallo (E172) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

1 compressa da 25 mg contiene:

principio attivo: carvedilolo 25 mg;

eccipienti: saccarosio, lattosio, polivinilpirrolidone, silice colloidale anidra, crospovidone, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

1 compressa da 3,125 mg contiene:

principio attivo: carvedilolo 3,125 mg;

eccipienti: saccarosio, lattosio, polivinilpirrolidone, silice colloidale anidra, crospovidone, magnesio stearato, rosso ferro ossido (E172) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

trattamento dell'ipertensione arteriosa essenziale: il carvedilolo è indicato per il trattamento dell'ipertensione arteriosa essenziale. Può essere usato da solo o in associazione con altri antipertensivi, specialmente con i diuretici tiazidici;

trattamento dell'angina pectoris;

trattamento dello scompenso cardiaco.

Il riassunto delle caratteristiche del prodotto dovrà evidenziare ulteriormente il rischio connesso alle fasi iniziali del trattamento con l'inserimento delle seguenti frasi:

al § 4.2 «Trattamento dello scompenso cardiaco», all'inizio del secondo periodo deve essere aggiunto:

«I pazienti devono sempre essere stabili dal punto di vista clinico e ...»;

al § 4.2 «Trattamento dello scompenso cardiaco», al terzo periodo la prima frase è sostituita dalla seguente:

«La dose raccomandata per l'inizio della terapia è di 3,125 mg due volte al giorno almeno per due settimane»;

al § 4.2 «Trattamento dello scompenso cardiaco», il quinto periodo deve essere adeguatamente evidenziato.

al § 4.5 «Interazione con altri farmaci», dopo l'ultimo periodo deve essere inserita la seguente frase:

«Non è stata studiata la somministrazione del carvedilolo in associazione a farmaci inotropi».

Il foglio illustrativo dovrà essere redatto distintamente per ogni singolo dosaggio.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti delle confezioni «25» 30 compresse divisibili per uso orale da 25 mg, e «50» 15 compresse divisibili per uso orale da 50 mg, già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A8426

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Kredex»

Estratto decreto MIT/NCR n. 403 del 28 luglio 1999

Specialità medicinale: KREDEX nelle forme e confezioni: «25» 30 compresse divisibili per uso orale da 25 mg e «50» 15 compresse divisibili per uso orale da 50 mg.

Titolare A.I.C.: Società SmithKline Beecham p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti, codice fiscale n. 03524320151.

Modifiche apportate:

in sostituzione della confezione «25» 30 compresse divisibili da 25 mg (A.I.C. n. 027605017): è autorizzata la confezione «25» 28 compresse divisibili da 25 mg;

estensione delle indicazioni terapeutiche a: Trattamento dello scompenso cardiaco.

Si autorizza l'immissione in commercio della specialità medicinale «Kredex» nelle forme e confezioni:

«6,25» 14 compresse divisibili per uso orale da 6,25 mg;

«6,25» 28 compresse divisibili per uso orale da 6,25 mg;

«6,25» 56 compresse divisibili per uso orale da 6,25 mg;

«12,5» 28 compresse divisibili per uso orale da 12,5 mg.

«12,5» 56 compresse divisibili per uso orale da 12,5 mg;

«25» 56 compresse divisibili per uso orale da 25 mg;

«3,125» 28 compresse divisibili per uso orale da 3,125 mg (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Produttore: la produzione della specialità medicinale sopracitata sarà effettuata da: Boehringher Mannheim GmbH nello stabilimento sito in Mannheim, Germania.

Le operazioni terminali di confezionamento e controllo sono effettuate da: SmithKline Beecham Pharmaceuticals nello stabilimento sito in Manor Royal - Crawley - Gran Bretagna.

Le operazioni terminali di confezionamento sono effettuate anche da: Unipack Ltd nello stabilimento sito in Shotgate - Gran Bretagna.

Per la forma farmaceutica: «25» 28 compresse divisibili da 25 mg la produzione sarà effettuata anche da: Boehringher Mannheim GmbH nello stabilimento sito in Mannheim, Germania.

Le operazioni terminali di confezionamento e controllo sono effettuate da: SmithKline Beecham Pharmaceuticals nello stabilimento sito in Manor Royal - Crawley - Gran Bretagna.

Le operazioni terminali di confezionamento sono effettuate anche da: Unipack Ltd nello stabilimento sito in Shotgate - Gran Bretagna.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«25» 28 compresse divisibili per uso orale da 25 mg;

A.I.C. n. 027605106 (in base 10), 0UBG3L (in base 32);

classe: «A». Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società licenziante attestante che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in esame è coperto da tutela brevettuale, ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7;

«6,25» 14 compresse divisibili per uso orale da 6,25 mg;

A.I.C. n. 027605031 (in base 10), 0UBG17 (in base 32);

classe: «A». Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società licenziante attestante che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in esame è coperto da tutela brevettuale, ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7;

«6,25» 28 compresse divisibili per uso orale da 6,25 mg;

A.I.C. n. 027605043 (in base 10), 0UBG1M (in base 32);

classe «A». Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società licenziante attestante che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in esame è coperto da tutela brevettuale, ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7;

«6,25» 56 compresse divisibili per uso orale da 6,25 mg;

A.I.C. n. 027605056 (in base 10), 0UBG20 (in base 32);

classe: «C»;

«12,5» 28 compresse divisibili per uso orale da 12,5 mg;

A.I.C. n. 027605068 (in base 10), 0UBG2D (in base 32);

classe: «A». Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società licenziante attestante che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in esame è coperto da tutela brevettuale, ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7;

«12,5» 56 compresse divisibili per uso orale da 12,5 mg;

A.I.C. n. 027605070 (in base 10), 0UBG2G (in base 32);

classe: «C»;

«25» 56 compresse divisibili per uso orale da 25 mg;

A.I.C. n. 027605082 (in base 10), 0UBG2U (in base 32);

classe: «C»;

«3,125» 28 compresse divisibili per uso orale da 3,125 mg;

A.I.C.: 027605094 (in base 10), 0UBG36 (in base 32);

classe: «A». Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società licenziante attestante che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in esame è coperto da tutela brevettuale, ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

1 compressa da 6,25 mg contiene:

principio attivo: carvedilolo 6,25 mg;

eccipienti: saccarosio, lattosio, polivinilpirrolidone, silice colloidale anidra, crospovidone, magnesio stearato, ferro ossido giallo (E172) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

1 compressa da 12,5 mg contiene:

principio attivo: carvedilolo 12,5 mg;

eccipienti: saccarosio, lattosio, polivinilpirrolidone, silice colloidale anidra, crospovidone, magnesio stearato, ferro ossido rosso (E172), ferro ossido giallo (E172) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

1 compressa da 25 mg contiene:

principio attivo: carvedilolo 25 mg;

eccipienti: saccarosio, lattosio, polivinilpirrolidone, silice colloidale anidra, crospovidone, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

1 compressa da 3,125 mg contiene:

principio attivo: carvedilolo 3,125 mg;

eccipienti: saccarosio, lattosio, polivinilpirrolidone, silice colloidale anidra, crospovidone, magnesio stearato, rosso ferro ossido (E172) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

trattamento dell'ipertensione arteriosa essenziale: il carvedilolo è indicato per il trattamento dell'ipertensione arteriosa essenziale. Può essere usato da solo o in associazione con altri antipertensivi, specialmente con i diuretici tiazidici;

trattamento dell'angina pectoris;

trattamento dello scompenso cardiaco.

Il riassunto delle caratteristiche del prodotto dovrà evidenziare ulteriormente il rischio connesso alle fasi iniziali del trattamento con l'inserimento delle seguenti frasi:

al § 4.2 «Trattamento dello scompenso cardiaco», all'inizio del secondo periodo deve essere aggiunto:

«I pazienti devono sempre essere stabili dal punto di vista clinico e... »;

al § 4.2 «Trattamento dello scompenso cardiaco», al terzo periodo la prima frase è sostituita dalla seguente:

«La dose raccomandata per l'inizio della terapia è di 3,125 mg due volte al giorno almeno per due settimane»;

al § 4.2 «Trattamento dello scompenso cardiaco», il quinto periodo deve essere adeguatamente evidenziato;

al § 4.5 «Interazione con altri farmaci», dopo l'ultimo periodo deve essere inserita la seguente frase:

«Non è stata studiata la somministrazione del carvedilolo in associazione a farmaci inotropi».

Il foglio illustrativo dovrà essere redatto distintamente per ogni singolo dosaggio.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti della confezione «25» 30 compresse divisibili per uso orale da 25 mg, precedentemente autorizzate con A.I.C. n. 027605017 già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

I lotti della confezione «50» 15 compresse divisibili per uso orale da 50 mg, già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A8425

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Carvipress»

Estratto decreto MIT/NCR n. 404 del 28 luglio 1999

Specialità medicinale: CARVIPRESS nelle forme e confezioni: «25» 30 compresse divisibili per uso orale da 25 mg e «50» 15 compresse divisibili per uso orale da 50 mg.

Titolare A.I.C.: Istituto Gentili S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pisa, via Mazzini, 112, codice fiscale n. 00109910505.

Modifiche apportate: estensione delle indicazioni terapeutiche a: Trattamento dello scompenso cardiaco.

Si autorizza l'immissione in commercio della specialità medicinale «Carvipress» nelle forme e confezioni di seguito specificate:

«6,25» 14 compresse divisibili per uso orale da 6,25 mg;

«6,25» 28 compresse divisibili per uso orale da 6,25 mg;

«6,25» 56 compresse divisibili per uso orale da 6,25 mg;

«12,5» 28 compresse divisibili per uso orale da 12,5 mg;

«12,5» 56 compresse divisibili per uso orale da 12,5 mg;

«25» 56 compresse divisibili per uso orale da 25 mg;

«3,125» 28 compresse divisibili per uso orale da 3,125 mg, (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata).

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo della specialità medicinale sopra indicata è effettuata da: Società Abiogen Pharma p.a. nello stabilimento sito in Pisa, via S. Antonio n. 61 e per le sole confezioni da 3,125 mg e 25 mg anche da: Roche Diagnostics GmbH nello stabilimento sito in D-68305 Mannheim, Germania, Sandhofer Strasse n. 116.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«6,25» 14 compresse divisibili per uso orale da 6,25 mg;

A.I.C. n. 027606033 (in base 10), 0UBH0K (in base 32);

classe: «A». Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società licenziante attestante che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in esame è coperto da tutela brevettuale, ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7;

«6,25» 28 compresse divisibili per uso orale da 6,25 mg;

A.I.C. n. 027606045 (in base 10), 0UBH0X (in base 32);

classe: «A». Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società licenziante affestante che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in esame è coperto da tutela brevettuale, ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7;

«6,25» 56 compresse divisibili per uso orale da 6,25 mg;

A.I.C. n. 027606058 (in base 10), 0UBH1B (in base 32);

classe: «C»;

«12,5» 28 compresse divisibili per uso orale da 12,5 mg;

A.I.C. n. 027606060 (in base 10), 0UBHID (in base 32);

classe: «A». Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società licenziante attestante che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in esame è coperto da tutela brevettuale, ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7;

«12,5» 56 compresse divisibili per uso orale da 12,5 mg;

A.I.C. n. 027606072 (in base 10), 0UBH1S (in base 32);

classe: «C»;

«25» 56 compresse divisibili per uso orale da 25 mg;

A.I.C. n. 027606084 (in base 10), 0UBH24 (in base 32);

classe: «C»;

«3,125» 28 compresse divisibili per uso orale da 3,125 mg;

A.I.C. n. 027606096 (in base 10), 0UBH2J (in base 32);

classe: «A». Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società licenziante attestante che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in esame è coperto da tutela brevettuale, ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

1 compressa da 6,25 mg contiene:

principio attivo: carvedilolo 6,25 mg;

eccipienti: saccarosio, lattosio, polivinilpirrolidone, silice colloidale anidra, crospovidone, magnesio stearato, ferro ossido giallo (E172), (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

1 compressa da 12,5 mg contiene:

principio attivo: carvedilolo 12,5 mg;

eccipienti: saccarosio, lattosio, polivinilpirrolidone, silice colloidale anidra, crospovidone, magnesio stearato, ferro ossido rosso (E172), ferro ossido giallo (E172) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

1 compressa da 25 mg contiene:

principio attivo: carvedilolo 25 mg;

eccipienti: saccarosio, lattosio, polivinilpirrolidone, silice colloidale anidra, crospovidone, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

1 compressa da 3,125 mg contiene:

principio attivo: carvedilolo 3,125 mg;

eccipienti: saccarosio, lattosio, polivinilpirrolidone, silice colloidale anidra, crospovidone, magnesio stearato, rosso ferro ossido (E172) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

trattamento dell'ipertensione arteriosa essenziale: il carvedilolo è indicato per il trattamento dell'ipertensione arteriosa essenziale. Può essere usato da solo o in associazione con altri antipertensivi, specialmente con i diuretici tiazidici;

trattamento dell'angina pectoris;

trattamento dello scompenso cardiaco.

Il riassunto delle caratteristiche del prodotto dovrà evidenziare ulteriormente il rischio connesso alle fasi iniziali del trattamento con l'inserimento delle seguenti frasi:

al § 4.2 «Trattamento dello scompenso cardiaco», all'inizio del secondo periodo deve essere aggiunto:

«I pazienti devono sempre essere stabili dal punto di vista clinico e... »;

al § 4.2 «Trattamento dello scompenso cardiaco», al terzo periodo la prima frase e sostituita dalla seguente:

«La dose raccomandata per l'inizio della terapia è di 3,125 mg due volte al giorno almeno per due settimane»;

al § 4.2 «Trattamento dello scompenso cadiaco», il quinto periodo deve essere adeguatamente evidenziato;

al § 4.5 «Interazione con altri farmaci» dopo l'ultimo periodo deve essere inserita la seguente frase:

«Non è stata studiata la somministrazione del carvedilolo in associazione a farmaci inotropi».

Il foglio illustrativo dovrà essere redatto distintamente per ogni singolo dosaggio.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti delle confezioni «25» 30 compresse divisibili per uso orale da 25 mg, e «50» 15 compresse divisibili per uso orale da 50 mg, già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A8423

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Arzachena, Borgo San Lorenzo, Leno e Marciana Marina.

Con decreto interministeriale n. 997 in data 9 settembre 1999 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare - ramo Difesa Esercito, a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «Poligono di T.S.N.», sito nel comune di Borgo San Lorenzo (Firenze), riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita n. 1313, foglio n. 90, mappali numeri 54 e 69 del N.C.T. ed alla partita n. 378, foglio n. 90, mappale n. 53 del N.C.E.U., per una superficie complessiva di mq 7.833.

Con decreto interministeriale n. 998 in data 14 settembre 1999 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare - ramo Difesa Esercito, a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale ex Batteria Battistoni, sito nel comune di Arzachena (Sassari), riportato nel comune censuario medesimo alla partita n. 1172, foglio di mappa n. 11, particelle numeri 1, 27 ed A della superficie di Ha 13.83.25.

Con decreto interministeriale n. 999 in data 14 settembre 1999 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare - ramo Difesa Esercito, a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «ex Poligono T.S.N.», sito nel comune di Leno (Brescia), riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita n. 1, foglio n. 19, mappali numeri 2 - 23 - 24 e 26 del N.C.T. ed alla partita n. 183, foglio n. 11, mappali numeri 1222 - 1381 del N.C.E.U., per una superficie complessiva di Ha 1.40.34.

Con decreto interministeriale n. 1000 in data 14 settembre 1999 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare - ramo Difesa Esercito, a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «ex Poligono di T.S.N.», sito nel comune di Marciana Marina (Livorno), riportato nel comune censuario medesimo alla partita n. 167, foglio n. 2, particelle numeri 28, 196, 197,198 del N.C.E.U. e alla partita n. 757, foglio n. 2, particelle numeri 28, 196, 197, del N.C.T. della superficie complessiva di mq 2.583.

99A8185

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Approvazione dello statuto della fondazione Teatro di San Carlo di Napoli

Con decreto 6 settembre 1999 del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è stato approvato, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, lo statuto della fondazione Teatro di San Carlo di Napoli, derivante dalla trasformazione dell'ente autonomo Teatro di San Carlo di Napoli, composto da ventinove articoli e redatto per atto pubblico.

99A8309

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Determinazione del salario medio giornaliero e del periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i soci delle cooperative operanti nella provincia di Caserta nell'area dei servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, nei confronti degli anziani, degli infermi, dell'infanzia e dei disabili, sia a domicilio che presso luoghi di cura, soggiorno, di aggregazione e sedi di comunità.

Con decreto direttoriale 22 settembre 1999 avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il salario medio giornaliero ed il periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i soci delle cooperative operanti nella provincia di Caserta nell'area dei servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi nei confronti degli anziani, degli infermi, dell'infanzia e dei disabili, sia a domicilio che presso luoghi di cura, soggiorno, aggregazione e sedi di comunità, sono determinati, rispettivamente, in lire 35.513, pari ad euro 18,34, ed in quindici giornate lavorative.

99A8407

Determinazione del salario medio giornaliero e del periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i soci delle cooperative operanti nella provincia di Chieti nell'area dei servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi.

Con decreto direttoriale 22 settembre 1999 avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il salario medio giornaliero ed il periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i soci delle cooperative operanti nella provincia di Chieti nell'area dei servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, sono determinati, rispettivamente, in lire 35.513, pari ad euro 18,34, ed in ventidue giornate lavorative.

99A8408

Determinazione del salario medio giornaliero e del periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i soci delle cooperative operanti nella provincia di Teramo nell'area delle attività di ricerche socio-economiche, ricerche di mercato, consulenza di marketing.

Con decreto direttoriale 22 settembre 1999 avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il salario medio giornaliero ed il periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i soci delle cooperative operanti nella provincia di Teramo nell'area delle attività di ricerche socio-economiche, ricerche di mercato, consulenza di marketing, sono determinati, rispettivarnente, in lire 35.513, pari ad euro 18,34, ed in ventiquattro giornate lavorative.

99A8409

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione I.G. Students, in Roma

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1999 è stata accolta l'istanza di riconoscimento giuridico della Fondazione I.G. Students, in Roma, a condizione che l'art. 16 dello statuto sia nel testo così modificato: «La Fondazione è sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento ai principi generali ed alle norme di legge applicabili in materia».

99A8492

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Approvazione delle modificazioni allo statuto sociale della Global Assistance S.p.a., in Milano

Con provvedimento n. 01288 del 4 ottobre 1999 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Global Assistance S.p.a. con le modifiche deliberate in data 18 gennaio e 30 aprile 1999 dall'assemblea straordinaria degli azionisti, come rettificate con atto di integrazione del 25 maggio 1999, relative ai seguenti articoli: art. 4 (estensione dell'oggetto sociale all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in tutti i rami danni, previo rilascio delle necessarie autorizzazioni); art. 5 (aumento del capitale sociale da L. 2.000 milioni a L.2.968 milioni); art. 9 (modifica del termine di approvazione del bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, con possibilità di prorogare tale termine di ulteriori due mesi, qualora particolari esigenze lo richiedano e previsione di quorum deliberativi in particolari materie); art. 10 (abolizione della figura di amministratore unico, previsione di quorum deliberativi e introduzione della possibilità di tenere riunioni in videoconferenza); art. 11 (abolizione dei poteri di rappresentanza legale e di gestione attribuiti all'amministratore unico); art. 12 (abolizione del riferimento all'amministratore unico); art. 13 (modifica della procedura di nomina dei componenti e del presidente del collegio sindacale); art. 14 (modifica del riferimento normativo in relazione agli esercizi sociali e al bilancio di esercizio).

99A8410

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 6 maggio 1998 recante: «Definizione, coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari da effettuarsi per l'anno 1999, con il concorso del Fondo sociale europeo (obiettivi 1, 2, 3 e 4 del regolamento CEE n. 2081/93)». (Deliberazione n. 51/98). (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 169 del 22 luglio 1998).

Nella deliberazione citata in epigrafe, alla pagina 34 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* nella tabella Obiettivo 4, prima colonna (Titolari P.O.), dopo «Lazio» deve leggersi: «M.L. RICONV.RIQ.», anziché: «M.L. form. occ.».

99A8493

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77